



## REGIONE BASILICATA

D.P.G.R. N° 168

**Oggetto: DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2011.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 21.11.2000, n°353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge Regionale 22.02.2005, n°13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" ed in particolare l'Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta Regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

TENUTO CONTO dell'andamento climatico stagionale che non evidenzia situazioni di particolare criticità;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l'inizio del periodo di grave pericolosità sull'intero territorio regionale a far data dal 1° luglio fino al 15 Settembre, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

Tutto ciò premesso,

### DECRETA

In tutto il territorio regionale e per l'anno in corso, il **periodo di grave pericolosità di incendi boschivi** è stabilito, come di norma, dal **1° Luglio al 15 Settembre 2011**.

Nel suddetto periodo, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti, sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n°13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 12 della Legge Regionale 22.02.2005, n°13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella suddetta Legge Regionale 22.02.2005, n°13 si rimanda al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n°353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza, **24 GIU. 2011**

**DE FILIPPO**  
